

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 524/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2012

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 142, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce l'elenco dei regimi di sostegno che danno diritto a un pagamento diretto nel quadro di tale regolamento.
- (2) L'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, prevede per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie la possibilità di concedere un pagamento distinto per i frutti rossi a partire dal 2012. La Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia hanno deciso di utilizzare tale possibilità.
- (3) Il pagamento distinto per i frutti rossi non figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Tuttavia, per sua stessa natura, tale pagamento deve essere considerato un pagamento diretto quale definito all'articolo 2, lettera d), di tale regolamento, poiché dall'anno civile 2012 sostituisce il pagamento transitorio per i frutti rossi a norma dell'articolo 98 del medesimo regolamento, che figura nell'allegato I di detto regolamento come pagamento diretto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento

distinto per i frutti rossi è concesso entro i limiti degli importi di cui all'allegato XII di detto regolamento corrispondenti al pagamento per i frutti rossi.

- (4) Per questo motivo, la non iscrizione del pagamento distinto per i frutti rossi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 costituisce un'omissione alla quale occorre porre rimedio.
- (5) Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (6) Poiché il pagamento distinto per i frutti rossi può essere concesso dal 2012, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, la voce seguente è inserita dopo la voce «prodotti ortofrutticoli»:

«Prodotti ortofrutticoli	Articolo 129, paragrafo 1, del presente regolamento	Pagamento distinto per i frutti rossi»
--------------------------	---	--

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.